CAMERA DEI DEPUTATI N. 3116-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 luglio 1957 (Stampato n. 1957)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957

—

Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vostra Commissione vi propone di approvare la adesione italiana al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile (Berna 25 settembre 1950-Lussemburgo 25 settembre 1952), che costituisce un regolamento definitivo della materia, che interessa alla pari tutti gli Stati firmatari.

Si tratta di un perfezionamento di precedenti accordi, maturato alla luce dell'esperienza fatta in pochi anni, e sui cui risultati tutti gli Stati firmatari hanno concordato.

Il nostro Paese vede soddisfatte nella Convenzione alcune sue richieste, per il che ve ne proponiamo l'approvazione.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo unico, n. 3 del Protocollo addizionale.

ART. 3.

All'onere di lire 1.200.000, derivante per l'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.